
Direzione AGRICOLTURA

Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura

DETERMINAZIONE NUMERO: 249

DEL: 19/02/2018

Codice Direzione: A17000

Codice Settore: A1702A

Legislatura: 10

Anno: 2018

Soggetto alla trasparenza ai sensi Art 23 - b) scelta del contraente

Firmatario provvedimento: DOTT. Paolo Balocco

Oggetto

Interventi nel Settore della Pesca e Acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP). Reg. (UE) n. 508/2014. Priorità 5 - Misura 5.68. Misure a favore della commercializzazione. Archiviazione della domanda presentata dall'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D'AOSTA (codice di identificazione progetto: 2/MCO/17).

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 44-5253 del 27.06.2017 e s.m.i., con la quale sono stati approvati i criteri per l'attribuzione dei benefici economici nel Settore della Pesca e acquacoltura per il periodo di programmazione del Fondo Europeo per gli affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014-2020 e le "Disposizioni attuative di Misura" relative alle Priorità 2 e 5;

considerato che la succitata D.G.R. n. 44-5253 del 27.06.2017 ha stabilito, altresì, di demandare al Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura della Direzione Agricoltura l'adozione degli atti necessari e conseguenti, compresi i bandi regionali per l'utilizzo delle risorse relative alle annualità 2015, 2016, 2017, le istruzioni operative in materia di erogazione dei contributi e la modulistica per la gestione del FEAMP;

constatato che i criteri per l'attribuzione dei benefici economici per il periodo di programmazione 2014-2020 approvati con la suddetta D.G.R. costituiscono gli elementi sostanziali del bando ai fini della presentazione delle domande di finanziamento per aiuti pubblici nel Settore della Pesca e acquacoltura;

vista la determinazione dirigenziale n. 676 del 12.07.2017 e ss.mm.ii., con la quale è stato approvato il Bando regionale relativo alle Misure 2.48, 5.68 e 5.69 per l'attribuzione dei benefici economici e per la presentazione delle domande di contributo;

vista la domanda inviata nei termini, con PEC in data 27.09.2017, presentata dall'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D'AOSTA – Via Bologna 148 - 10154 Torino (TO) (C.F. 05160100011 - codice identificativo progetto: 2/MCO/17), intesa ad ottenere un contributo previsto dal FEAMP – Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, Reg. (UE) n. 508/2014 Misura 5.68 - Misure a favore della commercializzazione;

esaminata la domanda e la relativa documentazione e constatata la ricevibilità della stessa;

preso atto che il Nucleo di valutazione di cui alla determinazione dirigenziale n. 626 del 29.06.2017 si è riunito nei giorni 22.12.2017 e 09.01.2018 al fine di espletare l'analisi tecnico-economica delle domande pervenute ed ha attribuito, a ciascuna delle domande ritenute ammissibili, il punteggio di merito sulla base dei criteri di priorità individuati per ogni singola Misura e dei punteggi auto-assegnati dai proponenti ed ha effettuato valutazioni di ordine metodologico inerenti a questioni tecnico-progettuali e circa l'ammissibilità di alcune spese;

rilevato che al suddetto progetto, come da verbale del Nucleo di valutazione in data 09.01.2018, agli atti dell'Amministrazione è stato riconosciuto un punteggio di merito pari a 0,860 anziché 1,024 punti proposti in autovalutazione, non essendo stati riconosciuti 0,164 punti relativi alla voce O3 "L'operazione prevede interventi che facilitano la certificazione e la promozione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili, e dei metodi di trasformazione rispettosi dell'ambiente", in quanto ritenute non pertinenti alle iniziative progettuali presentate;

vista la determinazione dirigenziale n. 101 del 23.01.2018 con la quale, sulla base delle risultanze dei suddetti verbali, sono stati approvati gli esiti dell'istruttoria e le graduatorie di merito delle domande con esito istruttorio positivo e sono stati redatti gli elenchi delle graduatorie di merito delle domande con esito istruttorio positivo e ammissibili a finanziamento ivi compresa, per mero errore materiale, quella a codice identificativo 2/MCO/17;

constatato che il Bando regionale all'Allegato E, Art. 7, prevede che una domanda di sostegno può essere selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri riportati nell'apposita tabella;

preso atto che con determinazione dirigenziale n. 211 del 13.02.2018 è stata rettificata la Tabella 3 dell'Allegato 2 alla determinazione dirigenziale n. 101 del 23.01.2018, escludendo dalla graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili il progetto presentato dall'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D'AOSTA, avente codice di identificazione 2/MCO/17;

ritenuto, pertanto, di dover archiviare la domanda in questione, data la non ammissibilità a finanziamento per il mancato raggiungimento del punteggio di merito minimo di 1 previsto dall'Allegato E al Bando regionale approvato con D.D. n. 676 del 12.07.2017 e ss.mm.ii.;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
visto l'art. 17 e 18 della L.r. 23/2008 e s.m.i.;
vista la L.r. 7/2001,

DETERMINA

- la non ammissibilità a finanziamento della domanda presentata dall'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D'AOSTA (codice identificazione progetto 2/MCO/17), intesa ad ottenere un contributo previsto dal FEAMP – Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, Reg. (UE) n. 508/2014 Misura 5.68, per il mancato raggiungimento del punteggio di merito minimo pari a 1 previsto dall'Allegato E al Bando regionale approvato con D.D. n. 676 del 12.07.2017 e ss.mm.ii.;
- l'archiviazione della domanda.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni dalla conoscenza dello stesso.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n. 22/2010 e in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Dr. Paolo BALOCCO -

Il funzionario istruttore
- Mauro LAVAGNO -